

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 150 DEL 18/02/2026**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028, TRAMITE ACCORDO QUADRO. PRESA D'ATTO AFFIANCAMENTO NUOVA IMPRESA ALLE IMPRESE ESECUTRICI DESIGNATE NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 375/2025 DI AGGIUDICAZIONE

RDP/RUP: PANCIOLOI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 202 del [22/12/2025](#) è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati

con determinazione dirigenziale n.1079, del 06/12/2024, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2025-2028, il cui corrispettivo massimo di lavori affidabili è pari all'importo massimo di € 5.500.000,00 (comprensivi di € 500.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) e stabilendo di procedere all'affidamento dei relativi lavori sulla base di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del citato D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l'importo a base d'asta dell'accordo quadro è di € 5.000.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di € 1.203.000,00 per costi della manodopera; all'importo complessivo vanno aggiunti € 500.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale valore dell'appalto pari a € 5.500.000,00;

il CIG relativo alla procedura aperta è il n. B4FC68216B;

Atteso che:

con determinazione dirigenziale 375 del 24/04/2025 l'appalto di cui sopra è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI composto da: CONSORZIO CORMA (Mandataria), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, C.F.C. Società Cooperativa (Mandante) con sede legale in Reggio Emilia, via Pansa, 55/I - C.F./P.I. 00447840356, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 91,89 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,73%, per un valore massimo pari ad € 4.863.500,00 (IVA esclusa), comprensivo di € 1.203.371,28 per costi della manodopera ed € 500.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

l'importo di aggiudicazione sopra indicato, derivato dall'applicazione del ribasso percentuale del 12,73% offerto dall'operatore economico aggiudicatario sulla base d'asta, è stato erroneamente calcolato in quanto, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto deve essere calcolato in relazione ai singoli affidamenti da esso discendenti rimanendo inalterato l'importo complessivo a base d'asta;

l'importo contrattuale per la durata di 4 anni risulta essere, pertanto, quello inizialmente stabilito di €. 5.500.000,00 (IVA esclusa) e che occorre rettificare in tal senso la predetta determinazione dirigenziale n. 375/2025 ;

Considerato che:

al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro l'impresa mandante C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop., con comunicazione in data 20/10/2025, acquisita agli atti con Prot. n. 2248 del 27/01/2026, ha richiesto l'autorizzazione all'affiancamento dell'impresa associata Ieco S.r.l, con sede legale a Via della Resistenza n. 37/a – loc. Cervarezza - C.F./P.I. 00693960353;

Richiamato il parere ANAC FUNZ. CONS. 47/2024 del 18/09/2024 che recita: *“si ritiene di poter ritenere ammissibile, per ragioni organizzative e imprenditoriali del consorzio, l'indicazione in sede di esecuzione, di un'ulteriore consorziata esecutrice, nel rispetto alle medesime condizioni e limiti sopra indicati”*;

Rilevato che:

i motivi per i quali s'intende accettare l'ingresso della sopracitata impresa nell'ambito dei lavori in questione, sono i seguenti:

- le risorse che il ministero delle Infrastrutture ha messo a disposizione, per mezzo dei vari decreti ministeriali, oltre agli investimenti con risorse da PNC, PNRR e proprie, stanno generando una importante mole di lavoro sulle infrastrutture, ma più in generale nel sistema degli appalti pubblici, oltreché un importante volano economico, tuttavia gli operatori economici di fronte a questa mole di investimenti non sono in grado di rispettare i tempi imposti nei progetti, ma più in generale dai decreti di finanziamento, per questo appare necessario autorizzare l'affiancamento dell'impresa di cui in precedenza;
- in aggiunta a quanto di cui al punto precedente, risulta indispensabile eseguire le opere programmate nei tempi dettati dai suddetti Decreti di Finanziamento, condizione che se non verificata genera la revoca degli stessi, con notevole danno finanziario per l'ente oltre al mancato investimento ed al disservizio per la circolazione stradale, pertanto tra le due possibili soluzioni sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione degli interventi sopra descritti e nei tempi previsti, quali interventi assolutamente necessari a mantenere le condizioni minime di transitabilità dei manufatti interessati, al fine di garantire la pubblica incolumità e questo alla luce delle attuali condizioni è possibile garantirlo autorizzando l'affiancamento dell'impresa di cui in precedenza;
- alla luce del nuovo codice degli appalti – D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 1, comma 3 recita *“Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”*, si ritiene inderogabile il raggiungimento del risultato, condizione che per l'accordo quadro in questione è raggiungibile autorizzando l'ingresso all'impresa di cui in precedenza, in quanto tale modifica contrattuale non serve ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione, ma al contrario l'ingresso di tali operatori economici, accresce notevolmente i requisiti del RTI, che oltre ad avere una maggiore forza lavoro ed una maggiore disposizione di mezzi e attrezzature, permette alla Provincia di conseguire i risultati prefissati;

l'impresa Ieco srl no ha partecipato autonomamente alla procedura di gara per il presente appalto ed il consorzio di appartenenza, C.F.C (mandante) rimane l' unico responsabile, nell'ambito del contratto d'appalto dell'attività compiuta dalle consorziate indicate dell'esecuzione;

si confermano tutti gli altri elementi di fatto e di diritto, costitutivi del provvedimento n. 375 del 24 Aprile 2025;

che non sussistono motivi per negare l'accoglimento della citate richieste di affiancamento formulate dalla mandante C.F.C. Consorzio fra Costruttori Soc. Coop;

Dato atto che:

gli impegni di spesa verranno assunti all'atto dell'approvazione dei progetti esecutivi dei singoli interventi affidati, che di volta in volta si renderanno necessari, fino alla concorrenza massima di € 5.500.000,00;

il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Raffaella Panciroli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti, del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visti l'obiettivo di 1° livello 0111/0002 - 1005/0008 del PEG 2026;

DETERMINA

di rettificare la determinazione n. 375 del 24/04/2025 riguardante l'aggiudicazione degli Interventi di messa in sicurezza su ponti e viadotti anni 2025-2028, tramite Accordo Quadro (CIG B4FC68216B) specificando che il ribasso del 12,73%, offerto dall'operatore economico in sede di gara, sarà applicato ad ogni affidamento che verrà effettuato nell'ambito dell'Accordo quadro stesso, con le modalità previste nei documenti di gara come in premessa indicate, per un valore massimo di €. 5.500.000,00 (IVA esclusa) di cui €. 1.203.000,00 per costo della manodopera e €. 500.000,00 per oneri della sicurezza;

di accogliere, per i motivi in narrativa indicati la richiesta avanzata, da C.F.C, (mandante) di affiancamento dell'impresa consorziata Ieco S.r.l. alle consorziate esecutrici già indicate in sede di gara;

di dare atto che a carico della suddetta impresa sono stati effettuati i controlli di legge previsti dal Codice.

Reggio Emilia, lì 18/02/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma